



## STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – APS

**ART. 1 (Denominazione, sede e durata)** E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE LE INTERFERENZE APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siracusa e con durata illimitata.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione prima citata, anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

**ART. 2 (Scopo, finalità e attività)** L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art.5 del CTS.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art.5 del

CTS;

*Edoardo...*  
*Maria...*  
*Maria...*  
*Sandra...*  
*Silvana...*

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività:

- Diffusione e promozione di attività socioculturali, artistiche, scientifiche e ricreative rivolte allo sviluppo della comunità;
- Promozione e valorizzazione del talento e delle intelligenze delle nuove generazioni, stimolando il loro avvicinamento al mondo dell'arte e della scienza, mettendo in luce le esperienze significative e rendendo visibile il ruolo della creatività nello sviluppo armonioso della persona.
- Promozione di un progetto permanente di recupero, rivitalizzazione e risistemazione organica delle culture "altre", quali ogni Stato, Regione o Città sono stati capaci di esprimere dalla loro nascita a oggi;
- Diffusione e promozione di attività che favoriscono l'interscambio delle culture regionali e nazionali, da e verso tutti i paesi, europei e non, confrontando, ripercorrendo e riscoprendo il percorso sociale ed artistico, di ogni entità geo-politica, con particolare attenzione a quelle che si riconoscono nella Comunità Europea;
- Costituzione di una sorta di federazione del pensiero che riconosca come unica fonte di ispirazione la creatività, promuovendo un progetto pluritematico e polisemico in cui tutte le arti (pittura, scultura, architettura, poesia, prosa, scenografia, fotografia, video arte, cinema, teatro, televisione, musica, moda etc.) possano costituire un momento di scambio, di coesione e una concreta opportunità di costruzione di un percorso personale artistico e professionale;
- Organizzazione convegni, concorsi, meeting, tavole rotonde, seminari, workshop, eventi volti alla valorizzazione delle tradizioni artistico-culturali del territorio;
- Organizzazione di mercatini artigianali e/o artistici con l'intento di promuovere, diffondere e condividere vari prodotti quali, la poesia, il quadro, un libro e altri prodotti artigianali e/o artistici locali;
- Organizzazione, presentazione e promozione di libri ed estemporanee di pittura;

*Antonio Pizzuto*  
*Maria Pizzuto*  
*Maria Savarini*  
*Luigi Lodi*  
*Paolo Pizzuto*  
*Silvia Pizzuto*

- Organizzazione di corsi di pittura, corsi di cucito creativo e non creativo, corsi di make up, corsi di arte culinaria, corsi teatrali e di movimento teatrale, corsi di arteterapia, corsi di musica in culla e corsi di musica strumentale, corsi e realizzazioni di videoclip, corsi di fotografia. I corsi sono rivolti a tutti gli individui senza distinzione di età e di sesso, ed anche ai diversamente abili;
- Organizzazione ed esercizio di attività formative ed educative destinate alla comunità educante e a tutti gli individui, attraverso la realizzazione di seminari, corsi di formazione, incontri multidisciplinari creativi e innovativi, laboratori di cucina, gite istruttive e visite guidate, ascolto di musica e poesia per attività performanti e per lo sviluppo della memoria e non solo, recitazione, rassegne fotografiche;
- Organizzazione e promozione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, quali gite e visite guidate presso monumenti e siti archeologici territoriali e locali, nazionali, comunitari o extra unione Europea;
- Organizzazione di percorsi enogastronomici.

3

3

L'intento è quello di incrementare e diffondere la cultura il più possibile attraverso numerosi canali unitamente alle realtà del territorio; attraverso una regia oculata e aperta, sarà possibile creare degli eventi in cui i beneficiari saranno gli associati e tutti coloro che aderiscono alle iniziative proposte dall'associazione.

Le attività svolte saranno indirizzate, altresì, ad una formazione intra ed extra-scolastica, anche estiva, e a laboratori multidisciplinari che utilizzano il mezzo del gioco per potenziare le competenze e le abilità culturali, scientifiche, artistiche e creative; Trattasi di attività che attraverso il lavoro dei volontari e/o dipendenti e/o associati nei limiti delle disposizioni previste dal CTS, possano servire, altresì, alla prevenzione della dispersione scolastica, della povertà educativa e del bullismo e a valorizzare e rafforzare l'autostima personale.

L'attività turistica intesa come conoscenza del territorio diventa fondamentale per conoscere e capire le dinamiche e le fragilità del luogo in cui si vive; quindi, le visite guidate presso centri sociali, musei, aree

*Stefano*  
 Maria Pia Occhipinti  
 Maria Savino  
 Anna Maria  
 Gelsa  
 Silvia  
 Silvana Tocco

archeologiche, monumenti religiosi diventano, attraverso l'esercizio ludico-sociale, un momento di apprendimento importante. È, pertanto, fondamentale la promozione e la valorizzazione del turismo attraverso la gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Per fare ciò l'ente può, altresì, partecipare a bandi locali, nazionali ed europei legati alle finalità sociali che intende perseguire; svolgere attività di collaborazione con enti pubblici e/o privati quali università, scuole, conservatori, enti statali, enti regionali, enti provinciali, enti comunali e qualsiasi altro soggetto che voglia sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale, del turismo e dell'inclusione sociale; realizzare progetti che prevedono azioni sperimentali e innovative, educative e ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza, in grado di favorire il benessere psico-fisico, l'apprendimento e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, di adulti e di anziani, e anche di coloro i quali si trovano in condizione di svantaggio e vulnerabilità. Il tutto volto allo sviluppo e promozione di una cittadinanza attiva, alla non discriminazione, a un vero dialogo intergenerazionale e ad ambienti e stili di vita sani.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)** Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire e quindi far parte dell'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

  
Maria Pri  
Marie Saurand  
Gianluigi  
Gianluigi  
Gianluigi  
Gianluigi



Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

**ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)** Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

*Elaborato*  
Maria Pia Delitali Maria Saurino  
Gennaro Pappalardo  
Silvestro Pappalardo

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

**ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)** La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

**ART. 6 (Organi)** Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;

*Edoardo*  
*Amministratore*  
*Maria Percepini*  
*Maria Salsano*  
*Gisela*  
*Selezione*

- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

**ART. 7 (Assemblea)** Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante avviso scritto, affissione nella bacheca della sede sociale, fax, e-mail, pec, telegramma o qualsiasi altra comunicazione indirizzata e/o firmata a/da ciascun associato contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

*Edoardo*  
*Amministratore*  
*Maria Pia De Luca*  
*Maria Laura*  
*Gilberto*  
*Solito*

7

7

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{2}{3}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{2}{3}$  degli associati.

**ART. 8 (Organo di amministrazione)** L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

*Stefano...*  
*Quel...*  
*Maria...*  
*Maria...*  
*Salvatore...*

8

8



- predisporre il Bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività dell'associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare in ordine alla quota associativa annuale.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e si riunisce almeno una volta l'anno.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**ART. 9 (Presidente)** Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

*selezione Pirelli*  
*Amministratore*  
*Maria Teresa Pirelli Maria Pirelli*  
*Giancarlo Pirelli*

9

9

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 10 (Organo di controllo)** L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

*Edoardo Q. A.*  
*Ameloffypro*  
*Mais poi accipiti*  
*Ma e Savano*  
*Giulio Giul*  
*Donde Coati*  
*Selena Reel*

10

10

**ART. 11 (Revisione legale dei conti)** Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 12 (Patrimonio)** Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

**ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)** Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 14 (Risorse economiche)** L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Tali risorse fanno parte del patrimonio dell'ente.

*Elisa Q...*  
*Anna G...*  
Marie Jos Ocalpul  
Marie Sarsen  
Lilith G...  
Sara Ocalpul  
Salvador Pico

**ART. 15 (Bilancio di esercizio)** L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L'esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)** Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel

proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

**ART. 17 (Libri)** Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo

*Stefano Di Vito*  
*Renato Di Vito*  
*Maria Jani Occhipinti*  
*Ugo Di Vito*  
*Gilberto Di Vito*  
*Salvatore Pisciotta*



cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

**ART. 18 (Volontari)** I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

**ART. 19 (Lavoratori)** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)** In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente (pertanto senza obbligo) scelti tra i propri associati.

*Carlo Piffa*  
*Maria Lorenzini Salvatore Pisci*  
*Anna Savarino*  
*Giulia del*

**ART. 21 (Rinvio)** Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

14

14

Salvatore Pecci

Adriano Di

Andrea Piffis

Maria Pia Occhipinti

Ugo Goussier

Gilberto Gualtiero